

I Tirocini Formativi e di Orientamento nella Pubblica Amministrazione

L'esposizione sotto forma di domande e risposte è un modo semplice e rapido di far conoscere le opportunità dei diversi istituti evidenziando regole e possibili soluzioni applicative.

Le risposte contenute nel presente manuale sono state elaborate congiuntamente da esperti del settore; tuttavia il testo non ha la pretesa di essere esaustivo o definitivo. Esso è disponibile via internet (www.funzionepubblica.it/lavoroflessibile) e continuerà ad essere aggiornato e integrato grazie anche all'apporto degli operatori che sono invitati a collaborare facendo conoscere opinioni ed esperienze attuative.

Il manuale è stato redatto a cura di:
Francesca DI LASCIO, Pierfausto PAGLIARA

1. Cos'è un tirocinio formativo e di orientamento?

Il tirocinio formativo e di orientamento è un rapporto finalizzato all'acquisizione di un'esperienza lavorativa da parte del tirocinante a fini di orientamento professionale o unicamente formativi.

2. I tirocini formativi e di orientamento costituiscono un rapporto di lavoro?

No, ai sensi di quanto stabilito dall'art.18, comma 1, lett. d, della l. n.196/97 e dall'art.1, co.2, DM 25 marzo 1998, n.142.

3. In favore di quali soggetti possono essere costituiti i tirocini formativi e di orientamento?

Dei soggetti che abbiano adempiuto l'obbligo scolastico ai sensi dell'art.8 della l. 1859/62. Si consideri, in proposito, che l'art.1 della l. n.9/99 ha elevato, a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, l'obbligo di istruzione da otto a dieci anni.

4. Esistono dei limiti al numero di tirocinanti che possono essere contemporaneamente ospitati presso ciascuna amministrazione?

Sì. Ai sensi dell'art.1, co.3, del d.m. 142/98 è possibile ospitare tirocinanti nei limiti di:

- un tirocinante, per amministrazioni con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato;
- non più di due tirocinanti contemporaneamente, per amministrazioni con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 19;
- tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei dipendenti, per amministrazioni con un numero di dipendenti a tempo indeterminato superiore a 20.

5. Quali soggetti possono promuovere lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento?

Ai sensi dell'art.2 del d.m. 142/98 i soggetti che possono promuovere i tirocini sono :

- agenzie per l'impiego di cui alla l. n.56/87 o strutture aventi analoghi compiti e funzioni, individuate dalle leggi regionali;
- università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
- provveditorati agli studi (in realtà soppressi ai sensi del d.lgs. n.303/99 di riforma dei ministeri e delle relative articolazioni periferiche);
- istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
- centri pubblici, o a partecipazione pubblica, di formazione professionale e/o orientamento;
- comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi, ove esistenti;
- servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.

Si consideri che, anche se il d.m. n.142/98 individua i soggetti "proponenti", ciò non vuol dire che le pubbliche amministrazioni possano attivarsi solo se direttamente contattate da uno di detti soggetti. Sarebbe, infatti, auspicabile che le amministrazioni segnalassero esse stesse ai soggetti proponenti l'eventuale disponibilità ad ospitare tirocinanti.

6. Tutte le pubbliche amministrazioni possono ospitare tirocinanti?

Si, a patto che rispettino i limiti numerici di tirocinanti previsti dalla legge in rapporto al numero dei propri dipendenti.

7. Le amministrazioni ospitanti hanno oneri retributivi e contributivi per l'ospitalità data ai tirocinanti?

No. Infatti, i tirocini non costituiscono rapporti di lavoro. E' legittimo, però, che l'amministrazione assuma la deliberazione di erogare ai tirocinanti un compenso quale rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del tirocinio come, ad esempio, le spese di trasporto o quelle di ristoro (v. art.9, co.1, d.m. n.142/98).

E' anche possibile, nel caso in cui i soggetti promotori del tirocinio siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politiche attive del lavoro, che l'amministrazione ospitante decida di assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa presso l'INAIL.

8. Quali obblighi sussistono in capo ai soggetti promotori nei confronti dei tirocinanti?

L'art.4, co.1, del d.m. n.142/98 prevede che i soggetti promotori garantiscano la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività svolte, mentre l'art.3, co.1, del citato decreto sancisce l'obbligo di assicurare il tirocinante presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. E' previsto, inoltre, che gli oneri connessi alle coperture assicurative possano essere volontariamente assunti dalle Regioni.

9. In quali casi gli oneri assicurativi possono non ricadere sui soggetti promotori?

Ciò può avvenire:

- se gli oneri connessi alle coperture assicurative sono volontariamente assunti dalle Regioni (v. art.3, co.1, d.m. n.142/98);
- nel caso in cui i soggetti promotori del tirocinio siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politiche attive del lavoro, l'amministrazione ospitante può decidere di assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa presso l'INAIL (v. art.3, co.2, d.m. n.142/98).

10. Qual è l'atto propedeutico allo svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento?

I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra soggetti promotori e amministrazioni ospitanti.

11. Qual è il contenuto minimo e obbligatorio della suddette convenzioni?

Ai sensi dell'art.4, co.2, del d.m. n.142/98, le convenzioni devono contenere:

- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio;
- i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni poste a carico del tirocinante;
- la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio;
- il settore di amministrazione presso cui avverrà l'inserimento del tirocinante.

12. E' necessario fare una convenzione per ciascun tirocinio che si intende attivare?

No. Una medesima convenzione può disciplinare tirocini riguardanti più soggetti.

13. E' possibile prevedere che l'esperienza lavorativa si svolga in più settori di una stessa amministrazione?

Sì. L'art.4, co.3, del d.m. 142/98 prevede, infatti, che l'esperienza dei tirocinanti possa svolgersi presso più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa.

14. Quali obblighi di comunicazione sorgono in capo ai soggetti promotori?

L'art.5 del d.m. 142/98 stabilisce che i soggetti promotori sono tenuti ad inviare copia della convenzione e di ogni progetto formativo e di orientamento:

- alla Regione;
- alla struttura territoriale del Ministero del lavoro territorialmente competente in materia di ispezione;
- agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.

15. Quale valore possono assumere i tirocini formativi e di orientamento?

Le attività svolte possono costituire valore di credito formativo ai fini universitari o scolastici e, se certificato dalle strutture promotrici, possono essere inserite nei *curricula* dei lavoratori ai fini di erogazione dei servizi di collocamento e di inserimento lavorativo mirato.

16. Quale durata massima può avere un tirocinio formativo e di orientamento?

Ai sensi dell'art.7 del d.m. 142/98, i tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:

- non superiore a quattro mesi, nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti frequentanti la scuola secondaria;
- non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati;
- non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale o studenti frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;
- non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, anche post-secondari e non universitari e fino a diciotto mesi successivi al termine degli studi;
- non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi dell'art.4, co.1, della l. n.381/91, ad esclusione dei soggetti portatori di handicap;
- non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.

17. Quale valore assumono i periodi di svolgimento del servizio militare/civile e di astensione obbligatoria per maternità ai fini della determinazione di durata di un tirocinio?

Ai sensi dell'art.7, co.2, del d.m. n.142/98, non concorrono a detta determinazione. La durata del tirocinio sarà cioè calcolata solo in funzione dell'effettiva presenza del tirocinante presso l'amministrazione, il che si dimostra coerente con la finalità del rapporto in questione.

18. È possibile prorogare un tirocinio formativo e di orientamento?

Sì, ma soltanto nei limiti massimi di durata dei medesimi tirocini, come precedentemente indicati.

19. Quale soggetto segue l'andamento dell'attività formativa e professionale del tirocinante all'interno dell'amministrazione?

Un soggetto appositamente nominato dall'amministrazione tra i suoi dipendenti, qualificato come "tutor", che assume la funzione di responsabile dell'inserimento dei tirocinanti.

20. In quali casi si prevede la possibilità di attivare procedure di rimborso per le spese sostenute dalle amministrazioni ospitanti?

Ai sensi di quanto previsto dall'art.9, co.1, del d.m. 142/98, con decreto del Ministro del lavoro si stabiliranno le modalità ed i criteri per attuare:

- il rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione dei progetti di tirocinio previsti in favore di giovani del mezzogiorno presso amministrazioni di regioni del centro e del nord. In detti rimborsi possono essere compresi quelli relativi agli oneri derivanti dalle spese sostenute per il vitto e l'alloggio del giovane, qualora i progetti formativi lo prevedano;
- il rimborso degli oneri sostenuti a titolo di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro dai soggetti ospitanti, qualora i soggetti promotori dei tirocini siano le agenzie per l'impiego di cui alla l. n.56/87 o strutture aventi analoghi compiti e funzioni.

Con il medesimo decreto saranno, inoltre, definite le modalità e le condizioni per la commutabilità dei soggetti disabili impiegati nei tirocini che, in tal caso, dovranno essere finalizzati unicamente all'occupazione.

appendice

- L. 24 giugno 1997, n. 196 – norme in materia di promozione dell'occupazione
- D.M. 25 marzo 1998, n. 142 – regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento
- Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento - All. 1
- Progetto formativo e di orientamento - All. 2

L. 24 GIUGNO 1997, N. 196

NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE

Art.18

Tirocini formativi e di orientamento.

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:
 - a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
 - b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione, con priorità per quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
 - c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;
 - d) previsione della durata dei rapporti non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;
 - e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione con l'INAIL direttamente e a proprio carico;
 - f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro;
 - g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante;
 - h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;
 - i) computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, purché gli stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati all'occupazione.

D.M. 25 MARZO 1998, N. 142
REGOLAMENTO RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DEI
PRINCÌPI E DEI CRITERI DI CUI ALL'ARTICOLO 18 DELLA L. 24
GIUGNO 1997, N. 196 SUI TIROCINI FORMATIVI E DI
ORIENTAMENTO

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
e con
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione e in particolare l'articolo 18 della predetta legge 24 giugno 1997, n. 196, contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento, il cui primo comma stabilisce che, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni attuative;

Ritenuto di dare attuazione a tale prescrizione;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 marzo 1998;

Considerato che criteri e modalità dei rimborsi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento non possono costituire oggetto di disciplina regolamentare, essendo per essi prevista separata decretazione successiva al regolamento medesimo, a norma dell'articolo 18, comma 1, lettera g), e dell'articolo 26, comma 6, della sopracitata legge n. 196 del 1997, anche in considerazione della necessità di verificare le risorse finanziarie preordinate allo scopo;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 18 marzo 1998;

Emana il seguente regolamento:

1. Finalità.

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.
2. I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1, non costituiscono rapporti di lavoro.
3. I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti di seguito indicati:
 - a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
 - b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
 - c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.

2. Modalità di attivazione.

1. I tirocini formativi e di orientamento sono promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:

- a) agenzie per l'impiego istituite ai sensi degli articoli 24 e 29 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'articolo 1 della medesima legge, ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni, individuate dalle leggi regionali;
 - b) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
 - c) provveditorati agli studi;
 - d) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;
 - e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
 - f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
 - g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.
2. I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca, della regione.

3. Garanzie assicurative.

1. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.
2. Nel caso in cui i soggetti promotori delle iniziative di cui all'art. 1 siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro, il datore di lavoro che ospita il tirocinante può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL.
3. Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni del lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo delle prestazioni INAIL e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi, approvata con decreto ministeriale del 18 giugno 1988.

4. Tutorato e modalità esecutive.

1. I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento.
2. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:
 - a) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;
 - b) i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;
 - c) gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all'articolo 3;
 - d) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
 - e) il settore aziendale di inserimento.
3. L'esperienza può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa.

4. Qualora le esperienze si realizzino presso una pluralità di aziende, le convenzioni possono essere stipulate tra il titolare della struttura che promuove i tirocini e l'associazione di rappresentanza dei datori di lavoro interessati. È ammessa la stipula di "convenzioni quadro" a livello territoriale fra i soggetti istituzionali competenti a promuovere i tirocini e le associazioni dei datori di lavoro interessate.
5. I modelli di convenzione e di progetto formativo e di orientamento cui fare riferimento sono allegati al presente decreto.

5. Convenzioni.

1. I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

6. Valore dei corsi.

1. Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento, possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

7. Durata.

1. I tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:
 - a) non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria;
 - b) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;
 - c) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;
 - d) non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;
 - e) non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l'esclusione dei soggetti individuati al successivo punto f);
 - f) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.
2. Nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
3. Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi di durata indicati nel presente articolo, ferme restando le procedure previste agli articoli 3, 4 e 5.

8. Estensibilità ai cittadini stranieri.

1. Le presenti disposizioni sono estese ai cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito di programmi comunitari, in quanto compatibili con la regola-

mentazione degli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari secondo principi di reciprocità e criteri e modalità da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

9. Procedure di rimborso.

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabilite:
 - a) le modalità e i criteri di ammissione delle imprese al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione dei progetti di tirocinio previsti dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, a favore dei giovani del mezzogiorno presso imprese di regioni del centro e del nord, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, quelli relativi alle spese sostenute per il vitto e l'alloggio del giovane. Alle finalità del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
 - b) le modalità e i criteri per il rimborso, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, della legge n. 196 del 1997, degli oneri sostenuti, a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dai soggetti ospitanti nel caso in cui i soggetti promotori dei tirocini siano le strutture individuate all'articolo 2, comma 1, punto a), del presente decreto;
 - c) le modalità e le condizioni per la computabilità, ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini, purché questi ultimi siano finalizzati all'occupazione e siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
2. I rimborsi di cui ai punti a) e b) sono previsti prioritariamente per i progetti di tirocinio di orientamento e di formazione definiti all'interno di programmi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
3. Resta ferma la possibilità, per le istituzioni scolastiche, di realizzare esperienze di stage e di tirocinio incluse nei piani di studio previste dal vigente regolamento.

10. Norme abrogate.

1. Si intendono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le seguenti norme: i commi 14, 15, 16, 17 e 18, dell'articolo 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il comma 13, dell'articolo 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché l'articolo 15, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Allegato 1

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Schema)

(Art. 3, quinto comma, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale)

TRA

Il/la (soggetto promotore)
con sede in
codice fiscale
d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato/a
dal sig.
nato a
il

E (denominazione
dell'azienda ospitante) con sede legale in
codice fiscale
d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato/a
dal sig.
nato a
il

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Si conviene quanto segue:

Articolo 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (7),
la
(riportare la denominazione dell'azienda ospitante) si impegna
ad accogliere presso le sue strutture n.
soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta
di (riportare
la denominazione del soggetto promotore), ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997.

Articolo 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata

da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
- il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Articolo 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

....., (data)

(firma per il soggetto promotore)

(firma per il soggetto ospitante)

.....
.....
.....
.....
.....

Facilitazioni previste

.....
.....
.....
.....

Obblighi del tirocinante:

- seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza.

....., (data)

Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante

Firma per il soggetto promotore

Firma per l'azienda

